

N. R.G. 2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. /2016 promossa da:

_____ /
_____ /
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio MARCHETTI PIA

RICORRENTE

contro

_____ /
_____ /
rappresentata e difesa dall'avv. _____ /

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/09/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza proposta dagli opposenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, costituito dal contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria, sottoscritto il 5.10.2006, in relazione al quale _____ ha emesso atto di precetto deducendo l'avvenuto inadempimento del contratto;
rilevato che gli opposenti hanno dedotto e allegato circostanze, relative all'asserita illegittimità dei tassi di interesse applicati dalla banca, che se fossero confermati in sede probatoria condurrebbero a ritenere fondata nel merito la domanda;
considerato che, alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di parte, dovrà verosimilmente essere valutata con attenzione, nella sede istruttoria della causa di merito, la necessità di procedere ad una verifica tecnico contabile del contratto, alla stregua delle deduzioni svolte dagli opposenti;



considerato che allo stato la banca non ha documentato né circostanziato la propria pretesa, limitandosi nell'atto di precetto ad evidenziare che il debitore non aveva corrisposto le rate alle scadenze pattuite;

ritenuto che la tesi di parte opposta, circa la possibilità di addivenire alla sospensione solo parziale del titolo esecutivo in relazione agli importi non contestati, non possa essere accolta, in quanto il ricalcolo dei tassi effettuato dagli opposenti, in base alla prospettazione dagli stessi offerta, porterebbe a riconoscere che alla data dell'emissione dell'atto di precetto era regolarmente avvenuto il pagamento delle rate del mutuo alle scadenze previste, con conseguente esclusione dell'inadempimento contrattuale, sulla base del quale la banca ha giustificato l'emissione dell'atto di precetto;

ritenuto, pertanto, all'esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, che sussistano gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che sono tradizionalmente ricollegati all'esistenza tanto del *fumus boni iuris*, cioè al vaglio prognostico della fondatezza della domanda basato sulla presumibile caducazione della pretesa del creditore, quanto al *periculum in mora*, tenuto conto del rapporto tra il danno che deriverebbe al creditore per dover attendere il concludersi del procedimento di opposizione e il danno che subirebbe il debitore, se l'esecuzione non fosse sospesa: nel caso di specie il conflitto dovrebbe comunque risolversi in favore del secondo, in presenza del presupposto del *fumus boni iuris* e tenuto conto della rilevante entità della somma di denaro ingiunta nell'atto di precetto;

P.Q.M.

Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.;

-sospende l'efficacia esecutiva del titolo opposto;

-riserva all'esito del giudizio di merito la decisione in ordine alle spese processuali della presente procedura.

Si comunichi.

Bologna, 30.9.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa

1

